



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Regolamento
per il funzionamento della
CONSULTA DEI GIOVANI

Approvato con Deliberazione Consiliare n° 63 del 27/11/2015

SOMMARIO

Introduzione.....	3
Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Funzioni	3
Art. 3 – Composizione e funzionamento	3
Art. 4 – Sede.....	4
Art. 5 - Domanda di partecipazione.....	4
Art. 6 – Insediamento, durata e rinnovo.....	4
Art. 7 – Incarichi e responsabilità	5
Art. 8 – Convocazione e Votazione.....	5
Art. 9 – Assemblea dei giovani	5
Art. 10 – Personale di supporto e previsione di spese.....	6
Art. 11 – Entrata in vigore.....	6

Introduzione

Il Comune di San Pietro in Cariano considera di vitale importanza l'istituzione della Consulta dei giovani in qualità di organo con il quale gli stessi giovani possano avere la possibilità di affacciarsi alla vita civica del nostro Comune con mezzi, ruoli e prospettive concrete, promuovendo l'innovazione del territorio senza dimenticare le nostre tradizioni.

Art. 1 – Finalità

1. La Consulta dei giovani è un organismo di partecipazione del mondo giovanile, all'azione dell'Amministrazione comunale.
2. La Consulta dei giovani si propone i seguenti scopi:
 - a) valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle istituzioni, anche attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile;
 - b) promuovere e divulgare iniziative, eventi, dibattiti e manifestazioni finalizzate a valorizzare il mondo giovanile;
 - c) partecipare attivamente alla programmazione e alla pianificazione di attività dell'Amministrazione Comunale riguardanti il mondo dei giovani;
3. Per il conseguimento dei suoi fini, la Consulta dei giovani si coordina con le altre istituzioni e gli altri enti presenti e operanti sul territorio del Comune. A tal fine incontra, al proprio insediamento e periodicamente, il Sindaco, gli Assessori e le Commissioni consiliari nelle materie di competenza.

Art. 2 – Funzioni

1. La Consulta dei giovani svolge funzioni consultive, referenti, di ricerca, di studio e propositive sulle materie di competenza degli Organi di governo del Comune di San Pietro in Cariano.
2. La Consulta dei giovani, esprime pareri non vincolanti, su progetti, proposte e atti riguardanti il mondo dei giovani e su altre tematiche sensibili ritenute importanti.
3. Può, altresì, proporre di organizzare eventi, convegni e seminari in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e/o le associazioni presenti sul territorio;

Art. 3 – Composizione e funzionamento

1. La Consulta dei giovani è composta dai seguenti membri di diritto:
 - a) l'Assessore o Consigliere referente per le Politiche giovanili o un suo delegato;
 - b) quindici tra i soggetti che abbiano presentato la domanda di partecipazione allegando il proprio curriculum vitae ed in possesso delle caratteristiche di cui al

successivo comma 3, dei quali dieci nominati dalla maggioranza e cinque dalla minoranza.

2. L'Assessore/Consigliere referente per le Politiche giovanili o un suo delegato partecipa alle riunioni della Consulta con diritto di voto.

3. Le caratteristiche per l'eleggibilità dei candidati sono la residenza nel Comune di San Pietro in Cariano e l'età anagrafica compresa dai diciotto ai trentacinque anni.

4. I membri della Consulta dei giovani durante il mandato decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate e comunque qualora venga a mancare una delle caratteristiche indicate nel precedente comma 3.

Art. 4 – Sede

1. La Consulta dei giovani ha sede presso il Comune di San Pietro in Cariano. Le riunioni si svolgeranno nei locali messi a disposizione dal Comune stesso.

Art. 5 - Domanda di partecipazione

1. La costituzione della Consulta dei giovani avverrà a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico di partecipazione. La domanda di partecipazione unitamente al curriculum vitae da parte dei soggetti le cui attività siano in armonia con le finalità della Consulta stessa e in possesso dei requisiti di cui all'art.3 comma 3, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro in Cariano, anche per via telematica (e-mail, PEC).

Art. 6 – Insediamento, durata e rinnovo

1. La Consulta dei giovani dura in carica per un periodo pari al mandato del Consiglio Comunale e svolge le sue funzioni fino a nuova nomina.

2. La Consulta dei giovani è rinnovata entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

3. L'insediamento e la prima convocazione avvengono a cura dell'Assessore o Consigliere referente per le Politiche Giovanili.

4. La surroga dei membri della Consulta dei giovani, viene deliberata dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile. L'Amministrazione Comunale procederà alla surroga attingendo prioritariamente dalle domande presentate in sede di insediamento alle quali non sia seguita designazione e in mancanza di domande si procederà a pubblicare nuovo avviso di partecipazione ai sensi del precedente art. 5. Il membro da surrogare verrà individuato con nominativi proposti dalla maggioranza

o dalla minoranza a seconda di chi aveva a suo tempo indicato il nominativo del componente da surrogare (maggioranza o minoranza).

Art. 7 – Incarichi e responsabilità

1. La Consulta dei giovani elegge con maggioranza degli aventi diritto al voto e con scrutinio segreto:
 - a) un Presidente;
 - b) un Vice Presidente;
 - c) un Segretario;
2. La funzione di segreteria sarà svolta dal Segretario che si avvarrà della collaborazione degli uffici competenti.
3. Il Presidente convoca la Consulta, ne presiede le riunioni e svolge compiti di raccordo tra la Consulta dei giovani e gli organismi istituzionali del Comune;
4. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente i suoi compiti vengono svolti dal Vice Presidente.

Art. 8 – Convocazione e Votazione

1. La Consulta dei giovani si riunisce:
 - a) in via ordinaria almeno ogni due mesi;
 - b) in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri della Consulta stessa;
2. La Consulta dei giovani è convocata con avviso scritto, anche per via telematica (posta elettronica), da far pervenire ai membri almeno sette giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con l'elenco degli argomenti da trattare. Nei casi d'urgenza, i tempi per gli adempimenti di cui al presente articolo sono ridotti a ventiquattro ore. L'adunanza si considera valida quando intervenga almeno la maggioranza assoluta dei membri assegnati a detta Consulta. In seconda convocazione, da tenersi nel medesimo giorno ma a orario posticipato, l'adunanza si considera valida con la presenza di almeno 1/3 dei membri.
3. Le deliberazioni della Consulta giovani devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9 – Assemblea dei giovani

1. La Consulta dei giovani periodicamente organizza riunioni rivolte ai cittadini in possesso delle caratteristiche di cui al successivo comma, con il nome di Assemblea dei giovani.

2. Qualsiasi cittadino di San Pietro in Cariano di età anagrafica compresa tra i quindici e i trentacinque anni può partecipare all'Assemblea dei giovani previa richiesta inoltrata al Presidente della Consulta dei giovani direttamente o tramite un membro della Consulta stessa.

3. Le richieste di partecipazione dei cittadini minorenni dovranno essere presentate dai genitori o da chi esercita la patria potestà unitamente a valido documento di indentità del medesimo, sottoscritte dal genitore e dal minorenne.

Art. 10 – Personale di supporto e previsione di spese

1. La Consulta dei giovani nelle proprie attività è assistita da personale dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 2. Nel Bilancio Comunale deve essere previsto apposito stanziamento per la realizzazione delle attività della Consulta dei giovani. Si può accedere a tale stanziamento previa presentazione di proposte e progetti da parte dell'Assessore/Consigliere referente per le Politiche Giovanili, il quale s'interfacerà con gli organi amministrativi delegati.

Art. 11 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.